

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOGGIO, SARTORI, PULLI, GIAGU DEMARTINI,
DONATO, PINTO, DI STEFANO e AZZARÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1988

Riduzione dell'aliquota IVA sulle cessioni di beni che rappresentano manufatti di scultura o di pittura dal 18 per cento al 2 per cento

ONOREVOLI SENATORI. - L'interesse e l'amore per le arti visive, segnatamente per la pittura e la scultura, che hanno reso famosa l'Italia nel mondo, sono così spiccati nei sentimenti dei nostri cittadini che suscitano una sempre più forte attrazione non soltanto per i musei e le pubbliche mostre, ma soprattutto per le esposizioni nelle numerose gallerie d'arte che rappresentano nella nostra epoca un insostituibile centro propositivo e formativo della cultura artistica contemporanea.

Le gallerie sono infatti la grande palestra dove si misurano e si consacrano le virtù creative degli artisti che producono opere pittoriche e scultoree, scrivendo da una grande platea popolare la storia dell'arte per la nazione e per il mondo di oggi e di domani.

Una recente ricerca effettuata dal Centro informativo del Ministero delle finanze indica in oltre 5.000 miliardi il volume di affari «dichiarato» per l'anno 1985 prodotto dalla compravendita di opere di artisti contemporanei a mezzo delle gallerie d'arte che ne hanno curato l'esposizione, la diffusione, l'intermediazione e la vendita.

Una così elevata mole di attività che, però, può ben dirsi di dimensioni assai ridotte rispetto a quella reale, richiede ai fini fiscali iniziative che spingono gli operatori del settore a svolgere la loro attività con più trasparenza, allo scopo di far corrispondere il prezzo riportato in fattura a quello effettivamente convenuto tra le parti che, poi, in definitiva, rappresenta l'effettivo valore dell'opera negoziata.

Nelle gallerie d'arte l'attività dell'operatore e gallerista o mercante è oggi compensata con una percentuale di mediazione o di servizio, per l'affare trattato, pari a circa il 10 per cento dell'importo realizzato dalla vendita del manufatto dell'artista. Su tale corrispettivo l'operatore subisce una ritenuta ai fini dell'IVA del 18 per cento, essendo, appunto, la sua attività prefigurata come una prestazione di servizio per la vendita di opere d'arte.

È, così, diffuso tra gli operatori del settore il comportamento anti giuridico ed antisociale di eludere l'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto attraverso l'iniziativa di realizzare tra artista e fruitore una vendita diretta di cui egli, per tacito mandato, diviene il reale intermediario anche se anonimo e nell'ombra. Tale fenomeno sarebbe all'origine dell'esiguità del volume di affari dichiarato dagli operatori del settore e rilevato nella predetta entità dal Centro informativo tasse, rispetto alla presunta mole di produzione artistica contrattata realmente in quello che ben può definirsi, onorevoli colleghi, l'immenso mercato sommerso dell'arte contemporanea che sottrae, appunto, ingenti risorse all'Erario.

Tra l'altro, a favorire tale comportamento è anche la perseverante cecità del nostro legislatore che, ai fini del trattamento fiscale, discrimina l'attività artistica dallo scibile delle attività dell'ingegno o della cultura, di guisa che un quadro d'autore od un'opera scultorea, pur producendo ai fini culturali gli stessi effetti della lettura di un libro di narrativa e di saggistica, non gode di quelle agevolazioni particolari riservate al settore della produzio-

ne e del commercio dei libri, creando quindi evidenti disparità di trattamento tributarie nelle diverse componenti dell'universo culturale e dell'ingegno, che invece va vista ed affrontata nella sua inscindibile globalità.

Il presente disegno di legge tende appunto a dare trasparenza alle operazioni di promozione, pubblicità, e di vendita dei prodotti dell'arte contemporanea eseguite dai titolari espositori di mostre e gallerie, di pittori e di scultori, incentivandoli a trasformarsi in veri titolari d'impresa in cui il prodotto dell'ingegno dell'artista contemporaneo viene direttamente trattato e venduto, eliminando così la mistificante attività d'intermediazione.

Eliminata pertanto l'attività di mediazione ed eliminato conseguentemente il versamento del 18 per cento di IVA sull'importo realizzato a tale titolo dall'operatore, questi sarà, invece, tenuto al rilascio della fattura all'acquirente dell'opera venduta applicando sul prezzo pattuito l'imposta sul valore aggiunto del 2 per cento, cioè estendendo l'imposta stessa alla vendita dei manufatti artistici, su qualsiasi supporto eseguiti, e lo stesso trattamento fiscale riservato alla cessione dei libri.

Ciò comporterà sicuramente una drastica forte contrazione dell'area sommersa del commercio delle opere d'arte, responsabilizzerà maggiormente non soltanto i titolari delle mostre o delle gallerie ma gli stessi artisti e creerà tutte le condizioni perchè dalla trasparenza delle operazioni di compravendita del mercato delle opere d'arte di artisti viventi o defunti da non più di cinquant'anni derivino conseguentemente maggiori entrate per il fisco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cessioni, sotto qualsiasi forma avvengano, di beni che rappresentano manufatti di scultura o di pittura, su qualsiasi supporto eseguiti, sono soggetti all'aliquota di imposta sul valore aggiunto del 2 per cento.

2. Il numero 18 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, come sostituita, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze 28 febbraio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1985, n. 55, è sostituito dal seguente:

«18) periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; manufatti di scultura o di pittura, su qualsiasi supporto eseguiti, i cui autori sono viventi e sino al cinquantesimo anno dalla loro scomparsa».